

ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, SPETTACOLO, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

AD ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE NEI SEGUENTI AMBITI: CULTURA, TURISMO, SPORT, SPETTACOLO, SOLIDARIETÀ E RICREATIVITÀ

INDICE

- Art. 1 finalità
- Art. 2 criteri
- Art. 3 indirizzi
- Art. 4 tipi di contributi
- Art. 5 patrocinio
- Art. 6 uso di strutture
- Art. 7 contributi annuali
- Art. 8 contributi speciali
- Art. 9 liquidazione contributi
- Art. 10 erogazione contributi
- Art. 11 contributi straordinari
- Art. 12 vantaggi economici e spese di rappresentanza
- Art. 13- tempistiche per la richiesta dei contributi
- Art. 14 -Pubblicità
- Art. 15 -Norme transitorie e finali
- Art. 16 -Rimando alle leggi vigenti



ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, SPETTACOLO, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

ART. 1 Finalità

- 1 Il Comune di Palestrina, al fine di incentivare l'azione di promozione e diffusione storico-culturale, dell'attività turistica e dilettantistico-sportiva e dell'impiego del tempo libero di Associazioni, Istituzioni, Istituzioni scolastiche pubbliche e private, Comitati regolarmente costituiti, Enti religiosi ed organizzazioni socio-scolastiche, Associazioni di categoria, concede alle medesime contributi finanziari, sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le norme e modalità stabilite dal presente regolamento, in ottemperanza dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e nel limite degli importi specifici stanziati annualmente nel proprio Bilancio.
- 2 Le Associazioni di cui al comma 1 del presente articolo, per poter accedere a contributi finanziari e vantaggi economici concessi dal Comune devono essere già iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni.

ART. 2 Criteri

- 1 Gli interventi contributivi di cui al precedente articolo sono assegnati per dare maggiore respiro agli interventi delle associazioni:
- privilegiando comunque le iniziative che, previo assenso dell'Amministrazione comunale, saranno realizzate con il patrocinio o con il diretto coinvolgimento della stessa o facciano parte del programma sociale, culturale e sportivo, annuale, dell'Amministrazione comunale;
- tenendo inoltre presente l'utenza destinataria dell'iniziativa, il grado in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale con particolare riferimento a valori di solidarietà, gli obiettivi che l'Associazione intende perseguire e se la stessa gode anche di altre forme di finanziamento;
- favorendo la continuità di iniziative precedentemente realizzate con successo.

ART. 3 Indirizzi



ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, SPETTACOLO, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

- 1 Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dal presente regolamento, l'Amministrazione comunale di Palestrina assegna contributi, sovvenzioni e vantaggi economici in favore dei soggetti indicati all'art. 1), privilegiando quelli che operano in unione ed in coordinamento fra di loro per:
 - 1. recuperare e prevenire il disagio giovanile, della famiglia e dell'anziano;
 - 2. studiare, rilevare, catalogare e conservare i beni culturali e monumentali cittadini purché di pubblica fruizione;
 - 3. illustrare, divulgare e conoscere il patrimonio naturale, artistico, culturale del territorio di Palestrina;
 - 4. illustrare e raccontare personaggi, fatti, avvenimenti, noti o inediti, riferiti ad epoche della storia comunale e territoriale;
 - 5. promuovere attività ed iniziative rivolte all'aggiornamento culturale dei giovani su problemi e tematiche di attualità nel campo etico, civico, sociale, economico, pedagogico, ambientale e della solidarietà;
 - 6. stampare atti, studi e pubblicazioni varie riguardanti attività, temi e problemi indicati nei numeri precedenti.
 - organizzare formazione di massa, con preferenza nel settore studentesco, nel campo della musica, dello spettacolo, dell'informazione e divulgazione del progresso artistico, scientifico e tecnico anche attraverso il mezzo televisivo, radiofonico e telematico;
 - 8. incentivare l'associazionismo giovanile a scopo formativo, aggregativo, artistico, musicale e teatrale, cinematografico e audiovisivo;
 - 9. sostenere elaborazioni di metodologie e tecniche per la realizzazione di corsi per la formazione di operatori in tutti i settori sociali e culturali;
 - 10. conservare e sostenere le tradizioni delle attività locali di formazione musicale nel settore bandistico e corale
 - 11. sviluppare manifestazioni storiche, culturali, sportive, turistiche, folkloristiche e ricreative di largo interesse popolare a condizione che si svolgano nell'ambito del territorio comunale;
 - 12. incentivare le attività commerciali attraverso attività sociali, culturali o sportive;
 - 13. sostenere l'organizzazione e svolgimento di corsi, campi scuola, meeting, incontri, dibattiti, sia per la formazione di operatori nel settore (atleti, giudici, arbitri ecc.) sia per la incentivazione e diffusione della pratica sportiva di massa;



ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, SPETTACOLO, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

14. concorrere alle spese di gestione e conduzione di impiantistica sportiva di quartiere per lo svolgimento di attività sportive da parte delle formazioni giovanili.

ART. 4 Tipi di contributi

- 1 L'Amministrazione comunale può intervenire per concedere:
 - a) patrocinio oneroso
 - b) patrocinio non oneroso
 - c) uso gratuito di strutture immobiliari, mobiliari, e/o approntamento di strutture occasionali ed accessorie;

ART. 5 Patrocinio

- 1 Il patrocinio è l'espressione del sostegno concesso dal Comune ad iniziative pubbliche o private, per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico, ambientale ed economico della comunità locale. Qualora l'iniziativa sia accolta dal Comune, il patrocinio comporta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 689, l'esenzione o la riduzione dell'imposta di pubblicità, per il solo materiale pubblicitario volto a diffonderla. Tale circostanza deve sempre risultare dal provvedimento di concessione.
- 2 Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa. La concessione del patrocinio può accompagnarsi alla concessione di vantaggi economici di altro tipo, quali quelli previsti nel presente regolamento, nei casi ed alle condizioni di volta in volta stabilite. La concessione del patrocinio compete alla Giunta comunale.

ART. 6 Uso di strutture

1 - Il Comune, con deliberazione di Giunta comunale, potrà concedere gratuitamente, a soggetti che rientrano nella fattispecie dell'art.2 del presente regolamento, e la cui



ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, SPETTACOLO, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

attività non abbia scopo di lucro e per iniziative aventi finalità non commerciali, l'uso di strutture immobiliari o mobiliari di proprietà del Comune e/o l'approntamento di strutture occasionali ed accessorie (service, fotocopiatrice, fax, ecc.) con onere a carico del Comune.

ART. 7 Contributi annuali

- 1 Il Comune può concedere contributi finalizzati allo svolgimento di iniziative a carattere non commerciale, di interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo, turistico, sportivo per la comunità locale (limitatamente all'iniziativa per cui si chiede il contributo) nella misura massima del 60% della spesa ritenuta ammissibile, dedotte le eventuali entrate, ai soggetti di cui all'Art. 1, purché rientranti nelle formule di cui all'art.2, non aventi fini di lucro.
- 2 Le istanze devono pervenire, sottoscritte da legale rappresentante, entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno e corredate da:
 - A. relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare, specificando:
 - a. a quale categoria di persone sono rivolti i programmi e fasce di età delle persone interessate;
 - b. il periodo e la durata di svolgimento
 - c. quantificazione presunta del numero dei partecipanti
 - B. piano finanziario delle entrate e delle uscite;
 - C. dati anagrafici del soggetto abilitato a quietanzare;
 - D. numero di codice fiscale dell'associazione o ente.
 - E. dichiarazione di non appartenenza ad articolazioni politiche ai sensi della Legge n. 659/1981;
 - F. Bilancio dell'anno precedente o, se di nuova costituzione dichiarazione con la quale l'associazione si impegna a presentare il Bilancio al termine dell'anno corrente.
- 3 L'ufficio competente potrà inoltre chiedere ogni altra notizia o documentazione utile ai fini della determinazione dell'intervento comunale.
- 4 Entro il 15 settembre di ogni anno dovrà essere pubblicato il manifesto-avviso per l'assegnazione dei contributi per l'anno successivo. L'ufficio dovrà concludere l'istruttoria delle singole istanze entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione, se completa; qualora la stessa dovesse essere incompleta, il termine verrà sospeso dal momento dell'invio della richiesta integrazione e riprenderà a



ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, SPETTACOLO, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

decorrere dalla ricezione della documentazione. Il programma annuale di riparto fra le diverse attività, è predisposto a cura dell'Assessorato al ramo, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, acquisito il parere delle Consulte, ed approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 8 contributi speciali

1. Il Comune può concedere, nella misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile, dedotte le eventuali entrate, ad associazioni o comitati individuati dalla Giunta Comunale, contributi finalizzati allo svolgimento di manifestazioni di specifico interesse comunale, provinciale, regionale o nazionale. Al fine di determinare il contributo, il Presidente del Comitato o dell'Associazione dovrà inoltrare la seguente documentazione: - relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare; - piano finanziario delle entrate e delle uscite, oltre ulteriore documentazione che potrà essere stabilita e richiesta dalla Giunta Comunale con proprio atto.

ART. 9 Liquidazione dei contributi

- 1 Per quanto concerne la liquidazione del contributo assegnato, l'erogazione potrà avere luogo dopo la presentazione dei seguenti documenti:
- a. relazione finale sull'attività svolta e risultati conseguiti;
- b. consuntivo delle entrate e delle spese tutte munite di regolari giustificativi di spesa in originale;
- 2 Qualora la spesa sostenuta e il conto consuntivo, al netto di eventuali altre entrate, siano inferiori alla somma ammessa a contributo o i documenti giustificativi non corrispondano ad una somma di spesa almeno pari a quella assegnata, il contributo da erogare potrà subire riduzioni in proporzione alle spese effettivamente sostenute.
- 3 La liquidazione è disposta con determinazione del Dirigente.
- 4 Per quanto concerne l'istruttoria e i termini per la conclusione del procedimento, trova applicazione quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del presente Regolamento

ART. 10 Erogazione dei contributi

1 - Il contributo in denaro potrà essere erogato con le seguenti tempistiche:



ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, SPETTACOLO, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

- a) per intero prima dello svolgimento della iniziativa;
- b) per il 50% prima dell'iniziativa e per il 50% a rendicontazione avvenuta;
- c) a rendicontazione avvenuta.
- 2 La modalità dell'erogazione verrà riportata nella delibera di Giunta che concede il contributo stesso.
- 3 Il contributo concesso a titolo di anticipazione dovrà essere comunque accompagnato da apposito rendiconto con i documenti giustificativi in originale, pena la revoca della concessione del contributo e il recupero coattivo ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639.

ART.11 Contributi straordinari

- 1 Per partecipazioni e manifestazioni di particolare e comprovato spessore sociale, culturale e sportivo di carattere comunale regionale, nazionale ed internazionale, potranno essere discrezionalmente concessi contributi straordinari e/o altre provvidenze previste nel presente regolamento contributi straordinari, secondo le modalità indicate all'art. 10.
- 2 La competenza a decidere sulle richieste straordinarie di contributi è della Giunta Comunale.

ART. 12 Vantaggi economici e spese di rappresentanza

- 1 Nell'ambito delle proprie spese di rappresentanza, il Comune potrà concedere a soggetti determinati, a Enti, Organizzazioni e Associazioni di cui all'art.1 comma 1 per incontri e manifestazioni ufficiali, l'uso di strutture, forme di ospitalità o altri vantaggi economici, a condizione che tali spese rispondano all'obiettiva esigenza del Comune di manifestarsi ed intrattenere rapporti all'esterno, in relazione ai propri fini istituzionali e che comunque rientrino nei limiti di ammissibilità definiti dalla legge per le spese di rappresentanza.
- 2 I provvedimenti di assunzione di spesa, di competenza della Giunta Comunale, dovranno essere adeguatamente motivati, in relazione alle circostanze ed ai motivi che hanno indotto a sostenere le spese.



ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, SPETTACOLO, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

ART.13 Tempistiche per la richiesta dei contributi

1 – Le richieste di contributo per la realizzazione delle manifestazioni debbono essere presentate entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Le richieste per la concessione di contributi per l'anno 2015 possono essere presentate entro il 31.5.2015.

ART.14 Pubblicità

L'Amministrazione comunale dispone le iniziative idonee per la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione, enti, istituzione pubbliche, forze sociali e cittadini che ne fanno richiesta, anche mediante inserimento nella home page del sito web comunale di apposito link contenete la normativa.

ART.15 Norme transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Dalla data di entra in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra norma o disposizione ad esso contraria.

ART.16 Rimando alle leggi vigenti

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimenda alle leggi vigenti in materia.